

Il bilancio non approvato non va depositato

Quando per vari motivi il bilancio di esercizio presentato in assemblea non viene approvato la maggior parte dei registri delle imprese non chiede il deposito del progetto. La prima ipotesi è quella in cui, soprattutto nelle srl, non si raggiungano in prima o seconda convocazione i quorum costitutivi o deliberativi previsti nell'atto costitutivo per l'approvazione del bilancio (nelle spa, come si è visto, l'evento è più raro in quanto l'art. 2369, al terzo comma prevede che in seconda convocazione l'assemblea deliberi sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata).

Una seconda ipotesi è quella in cui i soci di maggioranza decidano di votare contro l'approvazione del bilancio. Ciò può verificarsi, per esempio, quando i soci non condividano le politiche di bilancio poste in essere dagli amministratori, quando reputino

sostanzialmente non corrette le loro valutazioni o appostazioni contabili o ritengano non presenti le condizioni di continuità aziendale che invece il progetto di bilancio attesta.

Una terza ipotesi è, poi, quella in cui nella società sussistano due soci detentori del 50% ciascuno delle quote o azioni, o di due compagini sociali paritetiche (cosiddetto bilanciamento di voti). In questo caso, le diatribe fra soci, sfociano, quasi fatalmente nella mancata approvazione del progetto di bilancio da parte di uno di essi (o di una compagine), situazione che potrebbe reiterarsi anche a fronte della seconda convocazione.

Ci si deve chiedere, a riguardo, se la mancata presentazione del progetto di bilancio al Registro imprese, nei casi in cui questo non sia approvato, possa determinare la comminazione di specifiche sanzioni per gli amministratori che

non provvedano a depositarlo.

La questione appare ormai pacificamente risolta dalla giurisprudenza la quale ritiene che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. a carico degli amministratori che omettano di depositare copia del bilancio sociale presso l'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini (trib. Brescia 13.5.2002). Un ulteriore interrogativo, a questo punto, è se il progetto di bilancio non approvato possa essere presentato al Registro delle imprese. Sul tema il codice civile appare chiaro prevedendo all'art. 2478-bis per le srl e all'art. 2435 c.c. per le spa, che «il bilancio» (e non il progetto) correlato dalle relazioni di accompagnamento richieste, debba essere depositato a cura degli amministratori. In virtù di ciò, i principali registri delle

imprese, sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare, non consentono agli amministratori di presentare progetti di bilancio non approvati dall'assemblea (per esempio, Roma, Milano, Torino).

Non tutti i registri delle imprese, tuttavia, sono in tal senso orientati. Alcuni di essi, infatti, nell'interesse del depositante accettano il deposito del progetto di bilancio non approvato (per esempio, Vicenza e Catania). A riguardo nella circolare Mise n. 3668/C del 27/2/2014 si legge: «Alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del giudice del registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato».